REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2619 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2025

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni comunicate dalle autorità doganali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ([1]), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/956 stabilisce l'obbligo per le autorità doganali di comunicare alla Commissione informazioni specifiche sulle merci dichiarate per l'importazione.

(2) Le informazioni acquisite dalle autorità doganali devono essere conservate nel registro CBAM istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956 e utilizzate per effettuare un controllo incrociato delle informazioni fornite dai dichiaranti CBAM autorizzati, dagli importatori e dai rappresentanti doganali indiretti a norma dell'articolo 25 di tale regolamento, che comprende informazioni relative alla conformità della portata delle informazioni a norma dell'articolo 2 di tale regolamento e i relativi regimi doganali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento, come nel caso del regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

(3) Al fine di garantire l'efficace attuazione del regolamento (UE) 2023/956, è necessario stabilire le informazioni che le autorità doganali devono comunicare alla Commissione, che devono essere indicate dai dichiaranti CBAM autorizzati, dagli importatori e dai rappresentanti doganali indiretti, al momento della presentazione della dichiarazione doganale per la verifica delle informazioni pertinenti per il CBAM relative alle importazioni di merci elencate nell'allegato I di tale regolamento. Tali informazioni dovrebbero includere l'indicazione del numero di conto CBAM o di altre informazioni pertinenti per il CBAM contenute nelle dichiarazioni doganali, nelle dichiarazioni di riesportazione, nel conto di appuramento, nella dichiarazione di ricevimento o in qualsiasi altro documento pertinente presentato alle autorità doganali.

(4) Per garantire l'accuratezza dei dati e la verifica tempestiva dei dichiaranti CBAM autorizzati, è opportuno stabilire procedure per i mezzi di comunicazione e il controllo incrociato delle informazioni tra i dichiaranti CBAM autorizzati, le autorità doganali, le autorità competenti e la Commissione, utilizzando i sistemi doganali esistenti e il registro CBAM. Qualora i sistemi doganali esistenti non prevedano comunicazioni automatizzate, dovrebbero essere utilizzati mezzi di comunicazione alternativi. Il presente regolamento dovrebbe tenere conto delle procedure già stabilite dalle autorità doganali e pertanto queste ultime dovrebbero essere autorizzate a condividere le informazioni nel formato a loro disposizione e nella misura in cui tali informazioni sono disponibili e accessibili alle autorità doganali. Qualora le informazioni non siano disponibili, le autorità doganali dovrebbero informarne senza ritardo la Commissione.

(5) Al fine di garantire informazioni dettagliate sull'importazione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, le autorità doganali dovrebbero comunicare alla Commissione i dati contenuti nelle dichiarazioni doganali pertinenti per il CBAM mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

([1]) GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

([2]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).